

**D.P.R. 20-11-1948 n. 1677**  
**Approvazione del regolamento delle lotterie nazionali «Solidarietà Nazionale»,**  
**«Lotteria di Merano» e «Italia».**  
(G.U. 26 aprile 1949, n. 95)

È approvato l'unito regolamento delle lotterie nazionali «Solidarietà Nazionale», «Lotteria di Merano» e «Italia», vistato dal Ministro proponente.  
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

### **Organizzazione e Direzione**

**Art. 1 - 1.** All'organizzazione e alla gestione delle lotterie nazionali provvede il Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che, previo parere del comitato generale per i giochi può avvalersi anche di concessionari per la propaganda delle manifestazioni, nonché per la distribuzione e la vendita dei biglietti tramite incaricati diversi dalle rivendite di generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto, con le modalità e i criteri di cui ai successivi articoli 7, comma 3, e 8, commi 2 e 3.

**Art. 2 - 1.** Il comitato generale per i giochi predispone una relazione annuale sull'andamento delle lotterie nazionali da presentare al Ministro delle finanze.

**Art. 3 - (abrogato).**

**Art. 4 - 1.** I biglietti delle lotterie nazionali sono al portatore e sono contrassegnati ciascuno con una serie indicata con una o più lettere dell'alfabeto e con un numero progressivo. La serie, il numero dei biglietti per ogni serie, e il prezzo dei biglietti sono stabiliti di volta in volta col decreto previsto dall'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722.

È peraltro, in facoltà dell'Amministrazione di stabilire col predetto decreto Ministeriale di contrassegnare ciascun biglietto con più serie e lo stesso numero oppure con più numeri e la stessa serie oppure con più serie e più numeri.

Inoltre l'Amministrazione può emettere biglietti-cartolina, che possono essere spediti a mezzo del servizio postale.

**Art. 5 - 1.** Il biglietto si compone della matrice e della figlia che sono contrassegnate dalla stessa serie e dallo stesso numero. Il biglietto può essere diviso in due da una riga orizzontale impressa a stampa. Ciascuna delle due parti del biglietto rappresenta metà biglietto, costa la metà, può essere venduta separatamente e dà diritto alla metà del premio spettante al biglietto intero.

Sul retro di ognuna delle due parti della figlia sono riassunte le modalità per il pagamento dei premi. Un bollo a secco della Amministrazione finanziaria è apposto sul biglietto, in modo da imprimere le due metà della figlia e della matrice.

**Art. 6 - 1.** I biglietti venduti sono soggetti alla tassa di bollo, il cui importo è versato all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

**Art. 7 - 1.** Il Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fa pervenire ai dipendenti ispettorati compartimentali un congruo numero di biglietti

per la consegna ai magazzini di vendita dei generi di monopolio i quali provvedono alla distribuzione, previa opportune integrazioni dei relativi contratti di appalto.

2. Gli ispettorati possono utilizzare, per la custodia dei biglietti, apposito locale presso i dipendenti depositi ovvero presso altri organi dell'Amministrazione e tengono una specifica contabilità dei biglietti ricevuti, di quelli distribuiti e di quelli venduti, secondo le istruzioni emanate dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può altresì provvedere alla distribuzione dei biglietti attraverso concessionari, per la commercializzazione in particolari aree e settori di attività ai fini della più ampia diffusione della vendita, nel rispetto dei principi di piena efficienza e di economicità del servizio.

4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può autorizzare gli ispettorati compartimentali a fornire ai magazzini di vendita e ai concessionari una scorta a credito dei biglietti, a titolo di dotazione, previa congrua cauzione.

### **Vendita dei biglietti**

**Art. 8 - 1.** Le ricevitorie del lotto e le rivendite di generi di monopolio sono tenute ad effettuare nei rispettivi locali le vendite dei biglietti delle lotterie nazionali e ad esporvi il relativo materiale di propaganda.

2. Possono inoltre essere incaricati della vendita:

a) gli uffici postali;

b) enti pubblici e privati, nonché persone fisiche.

3. La vendita dei biglietti tramite gli uffici postali e gli enti pubblici viene effettuata, compatibilmente con le esigenze funzionali dei medesimi, sulla base di convenzioni-quadro da stipulare tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le amministrazioni interessate.

**Art. 9 -** Gli uffici, enti o privati indicati nel precedente articolo, possono effettuare la vendita direttamente, o, sotto la propria responsabilità, per mezzo di privati od enti da loro indicati.

Sul prezzo di ogni biglietto venduto il venditore è autorizzato a trattenere a titolo di compenso e di rimborso spese una percentuale stabilita dal Ministero delle finanze in misura non superiore al 20% del prezzo stesso.

Inoltre l'Amministrazione può corrispondere all'ente o al privato concessionario della pubblicità e della vendita dei biglietti, ai sensi dell'art. 1, una percentuale a titolo di compenso e di rimborso spese, in misura tale da non superare comunque con la percentuale massima stabilita nel comma precedente, il 35% complessivo del prezzo del biglietto.

Per assicurare la vendita nei giorni intercorrenti tra la data di chiusura della lotteria e quella della estrazione, è in facoltà dell'Amministrazione di cedere al concessionario o agli incaricati della vendita, biglietti senza possibilità di resa, concedendo per essi un'ulteriore percentuale nella misura non superiore al 10%, oltre quella del 20% come sopra stabilito, determinata di volta in volta dal Comitato generale per i giochi.

L'ente o privato concessionario è tenuto a garantire all'atto della concessione, un minimo complessivo di massa premi, e ad assicurare inoltre un minimo di biglietti venduti.

La concessione è accordata previo rilascio di idonee garanzie da parte del concessionario, per l'esatto adempimento degli obblighi da lui assunti.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire nei singoli atti di concessione le forme di pubblicità che dovranno essere eseguite dal concessionario.

**Art. 10** - Sono considerati venduti tutti i biglietti che non vengono annullati anteriormente alla data dell'estrazione.

L'annullamento consiste nella tranciatura verticale del biglietto. Si considerano annullati i biglietti che per aver formato oggetto di furto, rapina, incendio ed avaria non sono stati consegnati ai concessionari. Il numero e la serie di questi ultimi biglietti sono indicati in apposito motivato provvedimento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato da rendere noto prima dell'estrazione mediante mezzi di informazione a diffusione nazionale.

I magazzini e concessionari devono consegnare all'ispettorato compartimentale i biglietti invenduti completi di matrice, accompagnati da apposita dichiarazione redatta in duplice esemplare di cui una viene restituita per ricevuta.

Nella dichiarazione deve essere indicato il quantitativo di biglietti invenduti che si restituiscono.

Alle operazioni di tranciatura assistono rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, che redigono apposito verbale.

Con decreto del Ministro per le finanze, viene fissato il termine, prima dell'estrazione, in cui deve essere provveduto alla consegna dei biglietti invenduti ed al relativo annullamento. I biglietti non restituiti entro tale termine o restituiti sprovvisti di matrice, si considerano come venduti.

Non è ammessa la restituzione di mezzi biglietti invenduti.

**Art. 11** - All'atto della vendita del biglietto (o della sua metà parte) il venditore trattiene la matrice (o la corrispondente metà parte). Tale matrice dà diritto a riscuotere, in caso di vincita, il premio (o metà premio), spettante al venditore.

**Art. 12** - Il ricavo della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali è versato, al netto dell'aggio, dei magazzini e dai concessionari su apposito conto corrente postale intestato all'ispettorato compartimentale. Per le procedure relative alle modalità dei versamenti e le conseguenti contabilizzazioni valgono in quanto applicabili le disposizioni in vigore per i tabacchi lavorati. La rendicontazione giudiziale e amministrativa viene resa dal capo dell'ispettorato compartimentale.

All'atto della consegna dei biglietti invenduti l'apposita dichiarazione di accompagnamento deve essere corredata della ricevuta di versamento dell'ammontare dei biglietti venduti.

Gli ispettorati compartimentali all'atto della consegna dei biglietti invenduti ne controllano la quantità e provvedono ad annullare, sull'apposito stampato «prospetto biglietti annullati» la serie e i numeri dei medesimi biglietti invenduti, accertando poi se il versamento globale effettuato dagli incaricati della vendita corrisponde all'importo al netto della percentuale del compenso per i biglietti venduti.

Gli incaricati della vendita dei biglietti sono forniti di appositi bollettini di versamento.

**Art. 13** - I tronconi dei biglietti annullati con la matrice vengono chiusi in pacchi suggellati e immediatamente spediti al Comitato generale per i giochi nella sede dell'estrazione della lotteria, a cura dei singoli ispettorati compartimentali. Un elenco riepilogativo dei biglietti annullati dovrà essere unito alla spedizione.

### **Operazioni di estrazione**

**Art. 14** - Le operazioni sono effettuate pubblicamente nel luogo, giorno ed ora fissati con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

All'inizio delle operazioni è reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi.

Il controllo delle operazioni di estrazione è effettuato dal Comitato generale, con l'intervento di almeno tre dei suoi membri. In caso di assenza od impedimento del presidente e del vice presidente del Comitato generale, la presidenza è assunta dal componente con qualifica più elevata e, a parità di qualifica dal più anziano di nomina.

Un funzionario del Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, redige verbale delle operazioni suddette. Il verbale è sottoscritto dai membri del Comitato generale, presenti alle estrazioni.

**Art. 15** - All'estrazione dei biglietti si procede nel modo seguente:

1) In un'urna contrassegnata col numero romano «I» sono immesse alla presenza del pubblico, tante sfere metalliche, chiuse con coperchio a scatto od avvitabile, quante sono le serie dei biglietti venduti. Nell'interno di ciascuna sfera sono stampate le lettere dell'alfabeto, singole o associate, corrispondenti alle diverse serie. Le lettere stampate nell'interno della prima sfera estratta indicano la serie prima estratta.

2) In cinque urne contrassegnate rispettivamente con i numeri romani II, III, IV, V e VI, sono immesse, alla presenza del pubblico, dieci sfere metalliche con coperchio a scatto od avvitabile, nell'interno delle quali sono stampati i numeri dallo zero al nove. Si procede quindi all'estrazione di una sfera da ciascuna urna. I numeri stampati all'interno delle sfere estratte rappresentano rispettivamente, secondo l'ordine di estrazione, le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine e le unità del numero primo estratto.

Ove i cinque numeri estratti da ciascuna urna siano tutti zero, si intende estratto il numero 100.000.

Terminata l'estrazione, le sfere relative alla serie ed ai numeri vengono nuovamente imbussolate nelle rispettive urne e l'operazione di estrazione viene ancora ripetuta tante volte, quanti sono i premi stabiliti per la lotteria.

Qualora sia estratta la serie ed il numero di un biglietto tranciato e quindi invenduto o la estrazione ripeta una serie ed un numero già sorteggiato, l'estrazione stessa è ritenuta nulla e l'operazione viene rinnovata.

Prima di ogni estrazione, le urne nelle quali sono state immesse le diverse serie ed i numeri, sono sottoposte a movimento rotatorio. La estrazione delle sfere è effettuata, per ogni urna, da persona scelta dal Comitato, la quale dovrà procedere alla estrazione stessa avendo gli occhi bendati e il braccio nudo.

Il comitato può anche consentire che l'estrazione dei numeri avvenga mediante urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica di sfere di gomma, contraddistinte all'esterno dalle lettere dell'alfabeto e dai numeri dallo zero al nove di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo. Dette urne debbono essere opacizzate, ovvero, se trasparenti, debbono avere velocità di rotazione tale da impedire, durante le operazioni di estrazione, la lettura dei numeri e delle lettere impressi sulle sfere in esse contenute, assicurando comunque la espulsione simultanea di un sfera da ciascuna urna mediante unico impulso comandato a distanza.

**Art. 16** - A cura del Ministero delle finanze è compilato un bollettino ufficiale delle estrazioni, che viene affisso nell'albo delle Intendenze di finanza e dei Comuni ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

**Norme per la ripartizione delle somme ricavate dalla vendita e per il pagamento dei premi**

**Art. 17** - Dall'importo dei biglietti venduti di ciascuna lotteria si deducono:

- a) l'importo delle spese inerenti alla organizzazione e all'esercizio della lotteria sostenute direttamente dall'Amministrazione;
- b) l'importo spettante all'eventuale concessionario, a titolo di compenso e rimborso spese di pubblicità e vendita dei biglietti, nelle percentuali previste dall'art. 9 del presente regolamento;
- c) un eventuale contributo a favore dell'ente organizzatore della manifestazione cui è collegata la lotteria, nella misura che sarà stabilita dal Comitato generale per i giochi nei limiti di non oltre il 6% sempreché detto ente non sia stato compreso fra gli enti beneficiari della lotteria di cui all'art. 3 della legge;
- d) una quota a favore del fondo di riserva di cui all'art. 23 nella misura dell'1,50% sino a quando l'importo dei biglietti venduti, al netto della percentuale spettante al venditore non superi lire 280 milioni.

Qualora sia superato tale importo sarà prelevato sull'importo globale stesso, la quota risultante dalle seguenti aliquote:

il	2%	fino a L.	300.000.000
il	2,50%	fino a L.	320.000.000
il	3%	fino a L.	340.000.000
il	4%	fino a L.	360.000.000
il	6%	fino a L.	380.000.000
l'	8%	fino a L.	400.000.000
il	10%	oltre L.	400.000.000

Della somma residuata, il 50% costituisce la massa premi e il 50% è devoluto a favore degli enti beneficiari nella misura indicata nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 3 della L. 4 agosto 1955, n. 722.

L'Amministrazione, in base alle disponibilità del fondo di riserva ed altre idonee, eventuali garanzie, potrà determinare preventivamente, in tutto o in parte, l'ammontare dei premi.

È in facoltà dell'Amministrazione di ridurre le percentuali di cui sopra fino al 50% del loro ammontare qualora l'incasso delle lotterie e la disponibilità del fondo di riserva rendano opportuna e possibile tale riduzione.

**Art. 18** - I premi dei biglietti vincenti sono pagati, preve le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, agli espositori dei biglietti.

I premi dei biglietti-cartolina, spediti a mezzo del servizio postale, sono pagati esclusivamente alla persona del destinatario.

I biglietti vincenti devono essere integri e in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro il 180 giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bollettino ufficiale della estrazione, previsto nell'art. 16.

I possessori di biglietti vincenti, che abbiano residenza all'estero, sono autorizzati a depositare i biglietti medesimi presso la locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana, la quale, insieme con i biglietti, trasmette al Ministero delle finanze una dichiarazione attestante che il deposito ha avuto luogo nel termine stabilito nel comma precedente.

I biglietti vincenti debbono essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, indicante la serie ed il numero del biglietto, le generalità dell'esibitore e, eventualmente, il numero del suo conto corrente postale.

Il pagamento è effettuato secondo le modalità previste dalla contabilità generale dello Stato a favore dell'esibitore secondo le generalità indicate nella domanda.

**Art. 19** - Il pagamento dei premi dei biglietti vincenti è sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a pignoramento o sequestro ottenuti contro l'esibitore e regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il pagamento può però aver luogo nei casi previsti nell'art. 502 del regolamento di contabilità generale dello Stato e quando, secondo le norme del Codice di procedura civile, sia cessata l'efficacia del pignoramento o del sequestro.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti, per essere pagato a chi di ragione, in base a sentenza passata in giudicato, oppure in seguito a conciliazione della lite, effettuata con le norme del Codice di procedura civile, od a transazione fra le parti.

L'autorità giudiziaria, innanzi alla quale pende la controversia, può, sull'accordo delle parti, disporre che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, alle condizioni previste nel precedente comma.

**Art. 20** - I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti (o delle loro metà parti) sono pagati dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'esibitore della matrice (o della corrispondente metà parte). Per il pagamento del premio si osservano le medesime norme stabilite per il pagamento dei premi di biglietti vincenti.

**Art. 21** - I vincitori ed i venditori i quali non abbiano presentato o fatto pervenire rispettivamente il biglietto (o la sua metà parte) e la matrice (o la metà parte) entro il termine previsto dall'art. 18, comma 2, al Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, oppure all'autorità consolare o diplomatica, decadono dal diritto al pagamento del premio.

Nei casi previsti nel comma precedente, l'importo dei premi è devoluto alla «Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria» eretta in ente morale con D.C.P.S. 26 ottobre 1946, n. 325, ad eccezione del primo premio, che dovrà affluire al fondo di riserva.

**Art. 22** - I premi delle lotterie nazionali sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

### **Istituzione del fondo unico di riserva delle lotterie nazionali**

**Art. 23** - È istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato « Fondo di riserva delle lotterie nazionali », al quale affluiscono:

- a) la quota degli incassi di ciascuna lotteria calcolata sull'importo dei biglietti venduti a norma dell'art. 17, lettera d);
  - b) l'importo del primo premio di ciascuna lotteria nel caso di decadenza di cui all'art. 21.
2. Dal conto corrente di cui al primo comma, sono prelevate le somme occorrenti per l'eventuale integrazione della massa premi e per il ripiano delle deficienze di gestione.
  3. Il limite di importo del predetto fondo viene determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro.
  4. I prelevamenti dal predetto conto corrente infruttifero e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con

decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato generale per i giochi.

**Art. 24 - 1.** Nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al titolo IV è istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata « Servizio delle lotterie nazionali » con opportuna ripartizione in capitoli.

2. All'entrata è imputato il ricavato della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, al netto dell'aggio spettante agli incaricati della vendita. Alla spesa sono imputati il pagamento dei premi ai vincitori, gli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 17, le spese per la pubblicità, il compenso da corrispondere ai magazzini e ai concessionari, le spese per il funzionamento del comitato generale per i giochi, ogni altro pagamento previsto per la legge e quanto altro occorra per lo svolgimento del servizio, ivi compreso il rimborso all'Amministrazione delle spese indirettamente imputabili alla gestione delle lotterie, per la cui determinazione, da effettuarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, si tiene conto del costo del personale addetto alla relativa attività presso gli uffici interessati, nonché - in proporzione - degli oneri di funzionamento e manutenzione degli stessi. Alla spesa è imputato anche l'utile di gestione di ciascuna lotteria.

3. Presso la tesoreria centrale dello Stato è istituito un conto corrente infruttifero intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato « Servizio delle lotterie nazionali » al quale - tramite apposita contabilità speciale di girofondo funzionante con le modalità già in vigore per l'analoga contabilità della stessa Amministrazione - affluiscono le somme riscosse in relazione alla rubrica di entrata di bilancio di cui al comma 2 e dal quale sono prelevate le somme pagate in relazione alla medesima rubrica della spesa. Per l'esecuzione di tali operazioni si applicano le norme di cui all'art. 576 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, nonché quelle previste dall'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

**Art. 25 -** Ultimate le operazioni di ogni lotteria nazionale, il Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compila una dettagliata relazione amministrativo-contabile della gestione, che è trasmessa per l'approvazione al Ministro per le finanze.

**Art. 26 -** Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite di volta in volta norme particolari concernenti le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione ed al collegamento delle singole lotterie con una manifestazione sportiva; il prezzo dei biglietti; la ripartizione della massa premi e le altre disposizioni eventualmente occorrenti per l'effettuazione pratica delle lotterie stesse.

**Art. 26-bis -** Alla chiusura dell'esercizio, l'eccedenza delle entrate rispetto alle somme impiegate e le economie realizzate nella gestione dei residui sono versate in entrata al bilancio dello Stato.